

PIER FELICE DEGLI UBERTI

L'USO DI UNO STEMMA

FAMIGLIE STORICHE D'ITALIA
ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO

L'USO DI UNO STEMMA

Premesso che l'uso di uno stemma non è sempre sinonimo di appartenenza alla nobiltà, chiunque può notare che ancora oggi è diffusa, in certi ambienti ristretti la moda di sfoggiare su tutti i tipi di carta, e soprattutto sui biglietti da visita, lo stemma¹; come pure è in crescente aumento l'abitudine di esibire un anello recante inciso uno stemma. Insomma vediamo una notevole rinascita di interesse per l'araldica, cioè per quella scienza documentaria della storia che trae il nome dagli araldi, i quali erano profondi conoscitori e regolatori delle leggi attinenti gli stemmi dei cavalieri, essendo tenuti a studiare e dissertare sulle usanze e sui diritti della nobiltà, determinare l'antichità delle famiglie, le insegne distintive e le livree, ad impedire gli eventuali abusi per usurpazioni di titoli e stemmi, e a far rispettare il mantenimento delle prerogative degli armigeri. Essi avevano l'obbligo di conservare i registri dei blasoni e delle genealogie, e potevano anche attribuire nuovi stemmi alle famiglie che lo richiedevano. L'uso di porre sugli scudi dei guerrieri pezze o segni distintivi per distinguersi fra loro incomincia nel secolo XI, e l'araldica nasce unita alla nobiltà perché in quel tempo tutti i combattenti erano nobili, indipendentemente dal diverso grado di nobiltà. Con il passare del tempo però l'uso di uno stemma diviene solo la rappresentazione grafica di un cognome legato ad una certa famiglia, senza voler essere a tutti i costi un segno distintivo nobiliare. L'araldica dei cavalieri venne quasi subito imitata dalla Chiesa, che l'adoperò come segno rappresentativo delle differenze gerarchiche; ancora oggi un abate, oppure un vescovo, oppure il Papa stesso usano uno stemma che serve ad identificare il loro ministero, e che viene distrutto subito dopo al momento della cessazione del loro incarico oppure della loro morte. Anche le donne subirono l'influenza dell'araldica, e nacquero così le armi femminili (per nubili, maritate e vedove). Non bisogna dimenticare che ancora attualmente l'araldica abbraccia vari settori delle attività umane a cominciare da quello pubblico: la ritroviamo nell'emblema della Repubblica Italiana quale segno distintivo dello stato, oppure in quelli della regione, della provincia, della città, dei corpi armati; e figura non meno in campo privato come possiamo vedere negli emblemi industriali, commerciali, professionali, sportivi e turistici. L'araldica ha leggi e regole precise che traggono origine dalle esperienze dell'arte della guerra medievale e che ebbero grande apprezzamento a ragione dell'importanza data a quel tempo ai fatti d'arme. Non dobbiamo dimenticare mai che l'araldica ha il proprio lessico da rispettare; per questa ragione è necessario imparare la giusta descrizione di uno stemma, evitando di ricadere in quell'ignoranza che tanto imperversa nelle descrizioni araldiche a causa della mancanza di studi effettuati. Oggi, l'assunzione di uno stemma avviene particolarmente da parte di interessati a queste discipline. Ma finalmente chi si interessa all'araldica ha capito, a differenza di quanto avveniva solo qualche decina di anni fa, che lo stemma in Italia non è assolutamente legato alla nobiltà, e l'uso anche per lungo tempo non può da solo dimostrare uno *status* nobiliare. L'attribuirsi uno rappresenta un fatto

¹ Intendo lo stemma di famiglia, e pure lo stemma che viene assunto da persone interessate all'araldica.

di *distinzione*. Oggi quello che definisco *furto araldico*, ovvero l'uso da parte di omonimi di uno stemma appartenente al patrimonio araldico di una famiglia storica, avviene sempre meno, e aggiungo (come avevo già scritto in passato) che è vergognoso far uso dello stemma di una famiglia della quale si è coscienti che esistono i titolari, anche se viene brisato, perché è come voler far uso dell'identità personale di un altro. Nel caso che la famiglia sia totalmente estinta, il discorso, sebbene con molte riserve, potrebbe un po' cambiare! Se la famiglia è estinta ante registri ecclesiastici (sec. XVI), si potrebbe, se non se ne può proprio fare a meno, brisare *vistosamente* l'arma prima di farne uso, inventando magari una leggenda (allo stesso modo che accadde per tante famiglie nobili) che ipotizza la propria famiglia essere un ramo di quella omonima estinta; ma, oggi come ieri, si tratta di penose invenzioni da salotto credute da nessun serio esperto.

L'invenzione di un'arma *gentilizia nuova* potrebbe essere la giusta affermazione che la propria famiglia ha raggiunto un certo *status* da tramandare, ragione per cui con l'uso di uno stemma è necessario creare anche la propria identità familiare, come accade per le grandi aziende che sono subito riconosciute dai loro logotipi, che in altri tempi erano gli stemmi.

Lo stemma nel Regno d'Italia

Nel Regno d'Italia l'uso di stemma era codificato e tutelato dalla Legge², ed era possibile a chi aveva determinati requisiti ottenere il riconoscimento del diritto a far uso del proprio

² Vedasi: RR.DD. 2 LUGLIO 1896 N. 313 E 5 LUGLIO 1896 N. 314 SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLA CONSULTA ARALDICA E SUL RELATIVO REGOLAMENTO

Omissis

Art. 53 - Le prove per gli stemmi si faranno o mediante l'atto di concessione, colla prova dell'attacco genealogico in linea e grado successibili, o mediante la dimostrazione di un possesso legale.

Art. 54 - Per le famiglie, già nobili, la prova del possesso pubblico e pacifico dello stemma sarà sufficiente quando sia estesa ad un periodo trentennale dopo l'acquisto della nobiltà.

Art. 55 - Per le famiglie di cittadinanza occorrerà la prova di un possesso pubblico e pacifico, almeno sessantennale, unito ad una distinta civiltà.

Art. 56 - Nei riconoscimenti di stemmi per possesso si correggeranno le irregolarità araldiche e non si ammetteranno, senza modificarle, armi gentilizie note storicamente o possedute legittimamente da altre famiglie.

Sostituiti poi da: RR.DD 7 GIUGNO 1943 N. 651 E N. 652 SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLO STATO NOBILIARE ITALIANO E SUL REGOLAMENTO PER LA CONSULTA ARALDICA DEL REGNO.

Omissis

Art. 4 - Le prove degli stemmi si danno o mediante l'atto di concessione o mediante la dimostrazione di un possesso a termini dell'articolo 1140 del Codice civile, con la produzione di fotografie di monumenti, lapidi, opere d'arte esposte al pubblico da almeno 100 anni. Le fotografie dovranno essere autenticate dai competenti uffici delle belle arti. Le opere degli stemmi, per le famiglie nobili, si danno o mediante l'atto di concessione, o mediante la dimostrazione di un possesso di uso pubblico e pacifico dello stemma stesso, per trenta anni.

Omissis

stemma di famiglia, che poteva avvenire con la concessione di un titolo nobiliare, dove il titolato se ne vedeva attribuire uno, perchè, tutti i nobili lo avevano.

Oppure ottenendo quello di distinta civiltà, con la dimostrazione di un possesso a termini dell'articolo 1140 del Codice civile, con la produzione di fotografie di monumenti, lapidi, opere d'arte esposte al pubblico da almeno 100 anni.

Stemma ed identificazione personale

Nella Repubblica Italiana il riconoscimento di stemma da parte dello Stato non è ammesso per le famiglie, ma viene concesso ai decorati al Valor Militare riuniti nell'Associazione del Nastro Azzurro, come pure a: Enti Pubblici, Università, Regioni, Province e Comuni, nonché a Corpi Armati quali: Reggimenti, Battaglioni, Centri Addestramento Reclute ecc. L'accesso al giudice ordinario è da considerarsi uno strumento valido ed attuale per la tutela dello stemma nel nostro ordinamento repubblicano. Dobbiamo ricordare che durante il Regno d'Italia lo stemma era usato anche da famiglie non nobili³, costituendo un abituale mezzo di identificazione e proprio in riferimento a questa sua precisa funzione identificativa deve essere ancora oggi considerato come bene meritevole di tutela; bene di carattere immateriale⁴, che non va confuso con il corrispondente diritto sulla cosa materiale su cui può essere eventualmente riprodotto. Nella nostra epoca lo stemma può reputarsi come il principale segno figurativo della persona, diretto ad individuare la persona medesima fornendone un emblema visivo: un emblema che fornisce un elemento idoneo a costituire un abituale mezzo di riferimento e richiamo della persona stessa⁵. Difatti la funzione dello stemma era ed è proprio quella di identificare l'individuo come appartenente ad una determinata stirpe; esso infatti si affianca al cognome nella funzione identificativa della persona e nel caso di omonimia contribuisce senza ombra di dubbio a precisare l'appartenenza di quella medesima persona ad una determinata famiglia. Ricordiamo che lo stemma è identificativo oltre che della persona anche della nazione, di una regione, di una provincia, di un comune, di un gruppo politico, e in alcuni casi anche di una associazione. È ovvio quindi che la sua tutela rientri pertanto nella tutela dei segni distintivi della persona, come il nome o lo pseudonimo. Questi segni distintivi servono a distinguere le persone nell'ambito sociale, ad agevolarne la loro identificazione, a facilitare quella

Art. 6 - I marchi di fabbrica nei quali sia figurato uno stemma, per quanto autorizzati e depositati, non valgono a provare l'uso dello stemma figurato come insegna gentilizia. È vietato usare marchi di fabbrica, riproducenti stemmi qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso.

È vietato usare dei marchi di fabbrica stemmi o pezzi di stemmi riferitesi allo Stato, ai Comuni, alle Province e ad Enti morali diversi. È inoltre vietato usare dei marchi di fabbrica dell'emblema nazionale del Fascio Littorio, comunque raffigurato.

³ Le famiglie di distinta civiltà o cittadinanza.

⁴ Interessante concetto particolarmente attuale in Gran Bretagna quando viene riferito oltre che agli stemmi anche ai superstiti relitti feudali (*Lordships of the Manor e Scottish Baronies*).

⁵ DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 169.

proiezione sociale dell'individuo che l'ordinamento giuridico vuole proteggere con gli artt. 6-9 codice civile⁶.

Il diritto all'identità personale è un diritto della personalità, innato ed essenziale. Tale diritto, di portata generale, si specifica e si concretizza nel diritto ai segni distintivi personali. La possibilità di identificazione del soggetto può attuarsi con l'indicazione non solo del nome o dello pseudonimo, ma anche con l'indicazione di elementi diversi, attinenti alla sua individualità come la paternità, la maternità, i caratteri fisici, morali, culturali, religiosi, politici, il luogo e la data di nascita, la professione, la residenza. Tra tali segni distintivi secondari rientra lo stemma⁷, come segno visivo di immediata identificazione. Ad ogni persona, infatti, come unità della vita sociale e giuridica, deve essere riconosciuto l'interesse ad affermarsi non soltanto e semplicemente come persona, ma come quella persona che è realmente, come discendente da determinate persone, come membro di una determinata famiglia, o come appartenente ad un determinato gruppo sociale, o associativo. Lo stemma, quindi, deve essere tutelato dall'ordinamento alla stregua del nome e, se l'individuo ha il potere esclusivo di usare il proprio nome, ha conseguentemente il potere esclusivo di usare il proprio stemma di famiglia. A tale potere corrisponde nei terzi un obbligo di rispetto: i terzi devono astenersi dal contrastarlo negandolo e, soprattutto, devono astenersi dall'usarlo indebitamente come proprio. In riferimento a tale ultimo aspetto, secondo illustre dottrina (De Cupis, Pezzana, Mistruzzi di Frisinga), il titolare dello stemma può esigere anche giudizialmente che gli altri soggetti si astengano dall'usare il suo stemma per designare individui diversi da lui stesso o dagli altri suoi familiari, legittimi titolari dello stemma medesimo: pertanto il diritto allo stemma, essendo

⁶ Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563). L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

⁷ La giurisprudenza emessa dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242) in tema di tutela dello stemma, ha confermato che: "si può consentire alla tesi della configurazione dello stemma come un segno distintivo della personalità", tuttavia "si deve precisare che trattasi di un segno secondario, il quale non riceve una tutela in norme che ad esso appositamente si riferiscano, ma può solo ritenersi garantito in modo generico".

analogo a quello che si ha sul proprio cognome, deve ritenersi soggetto alla tutelabilità giudiziale con l'esperimento delle azioni di reclamo e di usurpazione.

Certamente lo stemma non è di per sé elemento sufficiente all'identificazione della persona, ma, come segno indicativo della sua posizione familiare, concorre direttamente alla sua precisa identificazione. Si verifica, quindi, nel caso di usurpazione, una confusione familiare, cui corrisponde un pregiudizio. Riprendendo quanto scritto da De Cupis (op. cit., p. 43) in materia di segni distintivi personali, costituisce un pregiudizio, per chi appartiene ad una determinata famiglia o gruppo sociale, il fatto che per effetto dell'usurpazione dello stemma si ingeneri nella società una falsa opinione sull'appartenenza, alla stessa famiglia o gruppo sociale, di un soggetto del tutto estraneo ad essa; contro tale usurpazione può farsi valere il proprio potere d'uso esclusivo. Ogni membro di una determinata famiglia o gruppo sociale, partecipe dell'importanza e della tradizione propria di questa, sensibile agli intimi, specifici valori morali che la medesima racchiude, è giustamente geloso di una distinzione che riguarda solamente lui e gli altri veri membri della stessa famiglia o gruppo sociale; ed in conseguenza ha un interesse, giuridicamente tutelato, a che nessun soggetto estraneo, mediante l'usurpazione dello stemma, figurì appartenere alla sua famiglia o al proprio gruppo sociale. L'estraneo, infatti, attraverso tale usurpazione, si appropria indebitamente di quel patrimonio di tradizioni e di valori che corrisponde ed appartiene alla famiglia legittima titolare dello stemma o ai membri di quel determinato gruppo sociale, per l'ingenerarsi di una falsa opinione sulla comune discendenza o appartenenza. Che lo stemma racchiuda in sé questo patrimonio di tradizioni e di valori socialmente apprezzabili è dimostrato dal fatto stesso dell'eventuale usurpazione.

In sede giudiziaria la vittima dell'usurpazione, provato il diritto alla titolarità ed all'uso esclusivo dello stemma, potrà domandare oltre alla tutela inibitoria - cessazione del fatto lesivo - il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali quale forma di *restitutio in integrum*. Questo in analogia a quanto previsto dal codice civile in tema di tutela del nome. Quindi la garanzia offerta dall'ordinamento giuridico deve intendersi sotto il duplice aspetto della tutela inibitoria e del risarcimento del danno, ciò appunto in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di tutela del nome. Considerando questi ultimi, possiamo ritenere che mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio stemma, la possibilità che da ciò gli derivi un pregiudizio economico o soltanto morale, ai fini dell'azione risarcitoria devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, cioè è necessario che sussista il dolo o la colpa di chi usurpa lo stemma altrui, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2043 c.c.: sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale (danno solamente morale), è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato.

Dunque, lo stemma è da ritenersi tutelato dall'ordinamento qualora dall'altrui indebito uso possa derivare un danno in capo al legittimo titolare, come conseguenza di un illecito di natura penale o di natura civile. Inoltre, allo stemma come proiezione sociale dell'individuo, possono essere applicati i principi espressi dalla Corte di Cassazione in una interessante sentenza (Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769) di cui riportiamo la

massima: *“l’interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l’onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l’immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabili in applicazione analogica della disciplina dettata dall’art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda”*.

La questione in esame assume considerevole importanza se si valutano i frequenti casi di usurpazione di stemmi araldici al fine di utilizzarli quali marchi di impresa o come insegne pubblicitarie.

Alcune autorità araldiche d’interesse per gli italiani

In *Canada* esiste dal 4 giugno 1988 l’*Heraldic Authority of Canada*, l’autorità araldica che opera con la delega del Governatore Generale in ambito araldico a nome della regina Elisabetta II in quanto regina del Canada e finanziata dal governo canadese. Non avvengono provvedimenti araldici a favore di stranieri, ma sono state fatte concessioni di stemma a persone di origine italiana.

In *Gran Bretagna* esistono le autorità araldiche dell’Inghilterra e della Scozia: in *Inghilterra* esiste il *College of Arms* (collegio degli stemmi) con sede a Londra, che è una *società privata* che opera sotto la giurisdizione/autorità della Corona d’Inghilterra, e che rimane una vigorosa istituzione e rappresenta un aspetto di quella parte della costituzione inglese che Bagehot classificò come la “dignitosa”. Si tratta di una corporazione gerarchica costituita da 13 membri: 3 Re d’Armi, 6 Araldi, 4 Aiutanti Araldi; ed attualmente da 7 Straordinari, che prendono parte alle cerimonie, ma non fanno parte della corporazione. Tutti sono nominati dalla Corona su raccomandazione del Duca di Norfolk, il quale presiede il College of Arms, in qualità di Conte Maresciallo Ereditario d’Inghilterra. Tutti gli ufficiali del Collegio furono istituiti in tempi diversi dal XIV al XV secolo; alcuni traggono origine dagli araldi privati di nobili famiglie, altri sono stati creati dai Sovrani sin dall’inizio. Il primo Re d’Armi d’Inghilterra è Garter che prende nome dall’Ordine della Giarrettiere. Fu istituito nel 1415, proprio prima di partire per la Francia da re Enrico V che, nel far ciò creò due precedenti, in quanto fu nominato un Re d’Armi per il servizio di un ordine di cavalleria, e per la prima volta un possessore di un particolare titolo venne designato ex-officio. Questo Re d’Armi regolava le sepolture dei Pari e aveva cura dei loro stemmi. La sua veste è scarlatta, e reca l’arma d’Inghilterra ricamata sulla spalla. Il secondo Re d’Armi è Clarenceux, il cui nome deriva dalla contea di Clare e aveva il compito di regolare la sepoltura della bassa nobiltà. Il terzo si chiama Norroy ed Ulster (il nome è

dovuto ad una corruzione di Nord e roy) ed ha giurisdizione sull'Irlanda del Nord. Sotto gli ordini dei Re d'Armi sono 6 araldi detti: York, Chester, Windsor, Richmond, Lancaster e Somerset, i cui nomi derivano dai titoli di coloro che essi originariamente servirono, ad eccezione di Windsor che trae origine dal castello reale. I 4 Aiutanti Araldi portano il nome di Rouge Dragon e Portcullis, i quali furono istituiti da Enrico VII e presero nome da emblemi e distintivi reali, nonché Bluemantle e Rouge Croix, che apparvero la prima volta sotto il regno di Enrico V e trassero il loro nome dal mantello e dall'emblema dell'Ordine della Giarrettiera. I compiti del Collegio sono la certificazione di stemmi già appartenenti ad una famiglia, la registrazione di genealogie, la tutela dei diritti nobiliari e la concessione di nuovi stemmi. In Inghilterra esistono solo due modi per aver diritto all'uso di uno stemma (che è personale): per eredità, oppure grazie ad una concessione della Corona attraverso il College of Arms, che è permessa anche a coloro che non sono inglesi, ma sono cittadini dei Paesi del Commonwealth. Le armi di cittadini stranieri all'Inghilterra o del Commonwealth non sono registrate⁸. Tuttavia viene adottato un escamotage che consente la concessione o l'immatricolazione di "armi onorarie" a cittadini statunitensi che dovrebbero discendere in linea maschile da un antenato inglese, oppure hanno ottenuto un onore, come quello di essere insigniti di un'onorificenza britannica, ma tali stemmi non sono paragonabili ad armi gentilizie vere e proprie.

In Scozia esiste la *Lyon Court of Edinburgh*, che è la più importante e tra le più antiche autorità di quel paese in materia araldica, occupando una posizione unica nella vita nazionale del regno. L'araldica scozzese gode di una elevata reputazione e si è mantenuta a livelli considerevoli attraverso i secoli per la semplicità dei disegni e la cura scientifica degli armoriali; va infatti detto che l'araldica in Scozia si è sviluppata come una branca della legge, anche perché l'interesse a questa materia è profondamente radicato nella popolazione. Nel vecchio regno scozzese l'araldica, gli onori e i titoli ebbero una distribuzione più ampia che in Inghilterra. Al contrario di quelli inglesi, il Re d'Armi non è subordinato al Conte Maresciallo Ereditario, ma è egli stesso un *ufficiale di stato* responsabile per le sue funzioni. A lui è affidata l'intera giurisdizione della corona in materia di stemmi ed egli è il consigliere ufficiale della segreteria di stato di Scozia in materia di onori e cerimonie. Oltre a ciò ordina le nomine dei Re d'Armi dell'Ordine del Cardo e si dedica al capitolo e alle cerimonie dell'Ordine. Il Lord Lyon non è solo un ministro della Corona, ma anche un *giudice* del Regno e quasi tutti gli affari di araldica scozzese oggi sono condotti secondo linee giuridiche attraverso la macchina della corte del Lord Lyon, che esercita sia una giurisdizione civile che penale sulla comune legge scozzese e su una serie di atti del parlamento. In questo la Lyon Court si differenzia notevolmente dal College of Arms inglese. Dal Lord Lyon dipendono ora solo tre araldi: Albany, Marchmont e Rothesay e tre aiutanti araldi: Carrich, Kintyre e Unicorn. I compiti della Lyon Court sono la certificazione di stemmi già appartenenti ad una famiglia, la registrazione di genealogie, la tutela dei diritti nobiliari e la concessione di nuovi stemmi.

⁸ Anche se esistono numerose eccezioni, una per tutte il cittadino svizzero Louis Marc Servien, che ottenne una grant of arms dal College of Arms nel 1992.

In Scozia è possibile ottenere concessioni o immatricolazioni per sudditi scozzesi, o per cittadini del Commonwealth di origine scozzese, ma anche immatricolazioni per stranieri che vivono in Scozia ed hanno necessità di far uso del proprio stemma (anche qui considerato personale) nel territorio del Regno di Scozia. Sebbene non esistano in Scozia armi onorarie, si possono avere concessioni o immatricolazioni per cittadini statunitensi di origine scozzese. Una particolarità è che il Lord Lyon potrà discrezionalmente concedere lo stemma ai proprietari di una baronia scozzese, indipendentemente dalla loro nazionalità.

In *Irlanda* il primo aprile 1943 il Primo Ministro dell'Eire de Valera autorizzò la creazione dell'ufficio del Capo Araldo d'Irlanda (*Office of Chief Herald of Ireland*) con le stesse caratteristiche dell'inglese College of Arms. Il Chief Herald che è l'autorità araldica d'Irlanda può attribuire stemmi a persone fisiche o giuridiche, e agisce in nome dello Stato attraverso la Biblioteca Nazionale d'Irlanda; infatti il Chief Herald d'Irlanda è un impiegato della Biblioteca Nazionale d'Irlanda. Nella Repubblica d'Irlanda la concessione dello stemma (che è fatta ad una persona ed estesa alla sua discendenza sia maschile che femminile, ma non alla famiglia) è un diritto riservato oltre che ai cittadini sia maschi che femmine, anche a tutti gli stranieri che normalmente vi risiedono, oppure a coloro che vivono fuori dall'Irlanda ma hanno significativi legami con il Paese attraverso i propri antenati o altrimenti. Come in Scozia così in Irlanda esistono per il passato varie immatricolazioni di stemmi italiani.

In *Kenya* registra stemmi di famiglia, ma attraverso il General Registrar le pratiche araldiche poi vengono risolte da un College of Arms.

In *Nuova Zelanda*, il 6 febbraio 1978 la regina Elisabetta II di Gran Bretagna ha nominato il New Zeland Herald come formante parte del College of Arms inglese.

In *Spagna* un riconoscimento araldico per un italiano ha rappresentato indubbi vantaggi in quanto non è mai esistita una limitazione geografica dell'ufficio dei Re d'Armi di Spagna, perché già nel secolo XVII ufficiali d'armi spagnoli certificavano stemmi ad abitanti delle Fiandre, in quanto sudditi dello stesso sovrano; inoltre sono documentate concessioni nel secolo XVIII a francesi, irlandesi, fiamminghi ed inglesi, tradizione mai venuta meno nei secoli seguenti e continuata sino ad oggi. Altro vantaggio è rappresentato dal fatto che dal secolo XVIII risulta chiaramente la tacita delega del sovrano ai Re d'Armi, affinché potessero sia certificare gli antichi stemmi di famiglie e sia concederne di nuovi. Poi nel corso dei secoli XIX e XX aumentò notevolmente la mole di concessioni di stemmi ex-novo, e tuttora tantissime famiglie ricorrono alla figura del Re d'Armi per ottenere la concessione di uno stemma. Si deve però tener presente che se viene

effettuata la certificazione di uno stemma ex-novo, si tratta solo di un nuovo stemma spagnolo⁹.

Lasciando da parte qualunque confronto con la cessata legislazione araldica del nostro Paese, riferita ai privati, esaminiamo chi era il *Cronista de Armas*, e quali erano i suoi poteri.

Nel 1947 a seguito di referendum la Spagna divenne nuovamente un regno ed il Governo promulgò il 4 maggio 1948 la restaurazione della legislazione nobiliare. Con il decreto del 13 aprile 1951, pubblicato sul “Boletín Oficial del Estado” numero 123 del 3 maggio 1951, viene creata la figura dei “Cronistas de Armas” con specifiche attribuzioni come recita l’articolo quarto: “*Compete ai Cronisti d’Armi la spedizione delle certificazioni di Nobiltà, genealogia e scudi d’armi. Le certificazioni dei Cronisti d’Armi con autorizzazione all’uso saranno valide solo se vistate dal Ministero di Giustizia. Inoltre i Cronisti d’Armi saranno personalmente responsabili delle certificazioni spedite nell’esercizio del loro carico*”. Dal decreto si comprende quale fu la profonda riforma degli Ufficiali d’Armi, “*liberi professionisti*” riconosciuti dallo Stato attraverso il Ministero di Giustizia¹⁰ come competenti a certificare con una “*garantía del Estado*”.

Purtroppo, da quando venne creato il Corpo dei Cronisti d’Armi sino ad oggi, non è mai stato applicato il decreto che ne prevedeva la nomina a mezzo di un concorso.

Per questa ragione Vicente de Cadenas y Vicent (che è stato l’ultimo Cronista de Armas del regno di Spagna¹¹), dopo la morte del Marqués de Ciadoncha, assunse il titolo di Decano del Corpo, e per tutta la vita continuò a rilasciare ai richiedenti le certificazioni previste dal decreto. In Spagna la certificazione di stemma, in base alla

⁹ Nel caso che una famiglia straniera ottenga la certificazione di uno stemma afferente al patrimonio araldico di una famiglia omonima, non si potrà parlare di “furto araldico”, nel senso che quella certificazione deve considerarsi come uno stemma spagnolo “ex-novo”, senza che nulla abbia a vedere con un eventuale aggancio storico con la famiglia dello stesso cognome.

¹⁰ Nella disposizione transitoria si offriva agli antichi Cronisti Re d’Armi di Alfonso XIII, e a quelli che fossero stati nominati dai pretendenti carlisti, sempre che la richiesta venisse presentata entro un mese, la possibilità di ottenere il riconoscimento della loro nomina.

¹¹ Attualmente il Regno di Spagna comprende ben diciassette Comunità autonome, fra le quali esistono dei Consigli consultivi di araldica municipale in Galizia, Madrid, Aragona ed Estremadura, mentre la “Junta de Castilla y León”, massimo organismo governativo in Castiglia e Leon, con decreto del 9 maggio 1991 ha dato vita alla figura del “Cronista de Armas de Castilla y Leon”, pubblicata sul “Boletín de Castilla y León, n. 92, del 16 maggio 1991, con lo scopo di “*informare sui quesiti e le interrogazioni riferite alle sue specialità che gli vengano sottoposte dalla Giunta di Castiglia e Leon, e dalle Deputazioni Provinciali... con le facoltà e competenze tradizionali degli antichi Cronistas Reyes de Armas ed Araldi di Castiglia e Leon, contenute nel Real Decreto del 29 luglio 1915 e nel Decreto del 13 aprile 1951*”. Attualmente ricopre la carica Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, vizconte de Ayala e marqués de la Floresta, che continua a rilasciare certificazioni d’arma alle persone che ne fanno richiesta. Anche nella Comunità autonoma di Catalogna aveva dal 1991 la figura dell’*Asesor de Genealogia i Heràldica de Catalunya*, carica consultiva priva della facoltà tradizionale dei Re d’Armi di spedire certificazioni ai particolari, ricoperta sino alla morte nel 2024 da Armand de Fluvià i Escorsa.

legge, non ha carattere pubblico e il suo possesso non deriva da una concessione ufficiale dello Stato¹², ma è considerata valida nel suo contenuto araldico¹³ a tutti gli effetti legali.

In Sudafrica nel 1955 venne creata una commissione per attuare la possibilità di nominare una autorità araldica, così, con Atto 18 del 1962, venne creata la figura dello State Herald su modello svedese. Nella Repubblica del Sudafrica, benché non ci sia alcuna legislazione che proibisca l'assunzione di stemmi senza registrazioni, gli stemmi rilasciati dal *Bureau of Heraldry*, costituito nel giugno 1963¹⁴, e dipendente dal *Department of Arts, Culture, Science and Technology*, godono di protezione legale. A chiunque ne faccia domanda, il *Bureau of Heraldry* offre la possibilità di concessione, registrazione e protezione di tutte le raffigurazioni araldiche, gli stemmi, i simboli, gli emblemi, i nomi, i nomi speciali, le uniformi e tutti gli altri possibili interessi incidentalmente connessi, nei termini della

¹² MINISTERIO DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA
Asuntos de Gracia

Madrid 3 de diciembre de 1986

En contestación a su escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Ministerio con fecha 27 de noviembre de los corrientes y abundando en lo que se le contestó a su petición anterior, los escudos de armas no tienen carácter público ni su posesión se deriva de una concesión oficial. El Estado español, a través del Ministerio de Justicia reconoce a un profesional libre como competente en la actividad de Cronista de Armas, por lo que sus informes o estudios tienen una garantía del Estado.

EL JEFE DE LA SECCION
Jago

¹³ Purtroppo dobbiamo rilevare che vi sono ancora persone, che in diverse pubblicazioni (con l'evidente scopo di autoesaltare la propria famiglia), millantano inesistenti riconoscimenti nobiliari, travisando totalmente l'effettivo valore, il significato storico e insieme attuale nonché l'importanza di una Certificazione d'Arma spagnola.

¹⁴ Nel 1935 nel tentativo di dare qualche forma di protezione ai nomi, uniformi ed emblemi di club sportivi o istituzioni educative il Parlamento approvò una legge specifica: "*Protection of Names, Uniforms and badges Act*" (Act 23 of 1935). Nel 1955 venne nominato un comitato di ricerca per studiare la materia araldica, il cui rapporto inviato al Governo suggerì la creazione di una propria autorità araldica nella forma del Bureau of Heraldry, diretto da un State Herald e con un Heraldic Council; tale raccomandazione si ispirò all'ufficio araldico svedese. Il rapporto accettato dal Governo fu incorporato nell'*Heraldry Act* (Act 18 of 1962), nei termini del quale il Bureau e l'Heraldry Council videro la luce nel giugno 1963. In Sudafrica è nato un particolare stile araldico che mescola sia le tradizioni che gli elementi indigeni in una peculiarità tutta propria; qui l'araldica non conosce limiti di razza, colori o credo, e gli stemmi sono stati rilasciati in un ampio spettro sociale che va dai personaggi e dalle associazioni più elevate all'uomo della strada e alla scuola rurale. Una registrazione è ottenibile solo su meriti araldici ed è necessario presentare una domanda che, se approvata, deve essere pubblicata sulla *Government Gazette*; questo offre l'opportunità a coloro che ne hanno diritto di obiettare alla registrazione, ma se non ci sono obiezioni verrà pubblicata la conferma della registrazione ed il Bureau emetterà un certificato miniato, debitamente sigillato e firmato dal Chairman dell'Heraldry Council e dallo State Herald.

sezione 7 dell'*Heraldry Act* (Act No. 18 of 1962), che stabilì un *Bureau of Heraldry* e un *Heraldry Council* di 7 membri (composto dallo *State Herald* e da almeno altri 6 membri nominati dal Ministro). È interessante sapere che in base alla sezione 7 dell'*Heraldry Act* al punto 5 è detto: *Qualunque persona in nome della quale uno stemma gentilizio sia stato registrato può far domanda al Bureau per la registrazione subito dopo la sua morte con o senza differenziazioni di quello stemma in nome di qualunque dei suoi discendenti, o in nome di qualunque altra persona che porta il medesimo nome di famiglia.* Al punto 6: *Qualunque discendente di qualunque persona che con pieno diritto porta o portava un particolare stemma di famiglia, o qualunque figlio adottato, come definito nel Children's Act, 1960 (Act No. 33 of 1960), portando di tale persona il medesimo cognome legalmente conferito, può far richiesta al Bureau per la registrazione, con o senza differenze, di quello stemma di famiglia nel suo nome.* Al punto 7: *Qualunque persona può far richiesta al Bureau per l'emissione di un certificato dell'Araldo di Stato che affermi che la rappresentazione a cui il certificato si riferisce è una vera rappresentazione dello stemma di famiglia pienamente portato da qualunque persona menzionata nel certificato.* Questa apparente facilità di procedura nell'emissione di registrazioni causò nel tempo un indiscriminato assalto al Bureau da parte di persone, mosse dal solo interesse di ottenere un "riconoscimento" alle loro pretese di carattere nobiliare tramite un documento rilasciato da un'Autorità ufficiale di uno Stato con legislazione araldica, carpendone la buona fede per procurarsi registrazioni di rappresentazioni araldiche cui non avevano alcun diritto. Costoro dimenticano però che la Repubblica del Sudafrica non prende affatto in considerazione l'aspetto araldico legato alla nobiltà o alla britannica *gentility*, e che pertanto non effettua riconoscimenti di titoli nobiliari - per giunta provenienti da Paesi stranieri - i quali, se anche sono stati certificati sull'atto, lasciano sempre aperta al Bureau la possibilità di revocare e cancellare tali registrazioni già effettuate sia per obiezione¹⁵ che per frode o usurpazione, infliggendo pene che vanno dalla pecuniaria alla detentiva¹⁶.

¹⁵ *Heraldry Act* (Act No. 18 of 1962): 7B. Objections.-Any official or municipal authority, association, institution or person wishing to object to the registration of any heraldic representation, name, special name of uniform or to the amendment or deletion of a registered heraldic representation, name, special name or uniform on the grounds that such registration, amendment or deletion would encroach upon rights to which it or he is legally entitled, shall lodge such objection with the bureau in such manner and within such period as the bureau may by notice in the Gazette determine.

¹⁶ *Heraldry Act* (Act No. 18 of 1962): 23. Penalty for false entries. Any person who, knowing the same to be false:

- (a) makes or causes to be made a false entry in the register;
- (b) makes or causes to be made any document falsely purporting to be a copy of an entry in the register;
- (c) produces or tenders or causes to be produced or tendered as evidence any such entry or copy thereof; or
- (d) makes any false statement or representation for the purpose of deceiving the state herald, the committee or the council in the execution of the provisions of this Act, shall be guilty of an offence, and liable on conviction to a fine not exceeding one thousand rand or in default of payment to imprisonment for a period not exceeding one year.

Bisogna poi tener presente che l'araldica sudafricana presenta aspetti ben diversi da quella europea e, come accade a tutti gli Araldi, la competenza specifica per giudicare i diritti araldici afferenti a Paesi stranieri è piuttosto limitata. Con la messa in quiescenza nel gennaio 2002 di Frederick Brownell, venne nominato il nuovo State Herald nella persona di Themba Mabaso che, come già il precedente Araldo, ha come Assistant Director Marcel C. van Rossum. Proprio su impulso di Marcel C. van Rossum, il Bureau of Heraldry decise in data 10 ottobre 2002 di sospendere con effetto immediato l'inclusione di aggiunte nelle registrazioni di stemmi in attesa di una risoluzione finale al riguardo da parte dell'Heraldry Council. Questa sospensione si rese necessaria a causa della complessità dei problemi incontrati quotidianamente dal Bureau per confermare rivendicazioni a certe aggiunte e perché, nella maggioranza dei casi, i richiedenti mancavano di sottoporre piena e dettagliata dimostrazione della loro rivendicazione, tanto più che raramente giungeva in merito una completa convalida dalle maggiori autorità straniere che venivano interpellate. Quindi una sospensione venne posta sulla registrazione di stemmi per cittadini stranieri *“che include qualunque forma di aggiunte quali supporti, speciali supplementi, corone, elmi, sostegni ecc. che abbiano un significato di nobiltà, di titolo, di rango, di baronia feudale, di signoria feudale, o indichino il capo di un clan, il principe di un principato ecc. o qualunque altra aggiunta allo stemma oltre che un normale scudo, elmo, cimiero, manto e motto che abbia lo scopo di indicare una qualche forma di titolo, classe, nobiltà, rango o possesso di proprietà”*. La stessa sospensione fu posta sulla registrazione di stemmi a cittadini sudafricani che includano ornamenti significativi di nobiltà etc. provenienti da Paesi stranieri. Ugualmente apprezzabile è il fatto che, in linea con l'Heraldry Council Resolution del 21 ottobre 1988, venne posta anche una sospensione circa l'inclusione sui certificati di registrazione di titoli onorifici, titoli e qualifiche come ad esempio: *“capo giudice, dottore, professore, principe, duca, conte, barone, il nobile ecc...”*. La predetta moratoria ovviamente non riguarda la registrazione di stemmi privi di qualunque aggiunta per cittadini sia sudafricani che stranieri; così pure non è attinente alla registrazione di stemmi che includano aggiunte quali supporti per i cittadini sudafricani *“che sottopongono la prova di essere cavaliere gran croce di un ordine cavalleresco riconosciuto”*.

In conclusione il processo di registrazione araldica del Sud Africa non è sostanzialmente diverso da quello utilizzato dal Chief Herald d'Irlanda, dal College of Arms d'Inghilterra; dall'Heraldic Authority del Canada, dal Lord Lyon di Scozia. Oggi tutte queste autorità araldiche **non** certificano, registrano e concedono armi ai cittadini italiani, in quanto il Chief Herald d'Irlanda vuole la cittadinanza o almeno la residenza per validi motivi in Irlanda per l'ottenimento di uno stemma. L'autorità araldica del Canada richiede la cittadinanza canadese per l'ottenimento di una concessione o registrazione canadese. Il College of Arms inglese effettua le concessioni e registrazioni d'arma solo a sudditi inglesi, ampliando questa possibilità a discendenti di inglesi nel mondo. Il Lord Lyon rilascia nuove concessioni o matricola le antiche; ma la sua giurisdizione è limitata agli scozzesi, ai loro discendenti nel mondo, agli stranieri che siano residenti e proprietari di importanti fondi agricoli, o agli stranieri che siano baroni feudali scozzesi, ricadenti per ciò sotto la sua giurisdizione.

MORATORIA SULLA REGISTRAZIONE DI RAPPRESENTAZIONI ARALDICHE SOTTO THE HERALDIC ACT
(ACT NO. 18 OF 1962) PER CANDIDATI STRANIERI (NON CITTADINI SUDAFRICANI)

In seguito all'alto numero di domande provenienti da cittadini stranieri, al basso costo richiesto e alla mancanza di disegnatori araldici (il Bureau ne ha uno solo) è stato deciso di emettere una Moratoria avente effetto dal 1° agosto 2017 per una durata di almeno 2 anni del seguente tenore:

- 1) Il Bureau of Heraldry con effetto dal 1° agosto 2017 ha effettuato una Moratoria sulla registrazione di rappresentazioni araldiche per candidati stranieri, ovvero le domande provenienti da cittadini di altri paesi.
- 2) Tutte le domande per la registrazione di rappresentazioni araldiche ricevute prima del 30 luglio 2017 saranno trattate e completate normalmente.
- 3) Tutti i candidati cittadini del Sud Africa (residenti in patria o all'estero) verranno trattati di norma.
- 4) Le persone residenti in Sud Africa (che non possiedono la cittadinanza del Sud Africa) rientrano anche sotto la Moratoria.
- 5) È previsto che la Moratoria avrà effetto per almeno due anni o sino a quando l'arretrato sarà stato eliminato ed il Bureau of Heraldry sarà alla data con tutte le domande nei termini della pubblicazione degli avvisi di domanda e registrazione, le emissioni di certificati di registrazione, e il disegno e il completamento dell'arretrato del registro dei disegni.
- 6) La predetta Moratoria è stata resa necessaria dai costi in corso e dalla mancanza di personale negli uffici di sotto-direttorato relativi a: Design & Registrations ed Heraldic Design.
- 7) Il corrente alto volume delle domande dai paesi stranieri e il basso costo delle registrazioni per gli stranieri (tasso di cambio) hanno anche svolto un loro ruolo.
- 8) Per qualunque domanda gentilmente contattate Mr. T Mabaso thembam@dsac.gov.za, (+27) 82 885 0450.
- 9) La vostra gentile comprensione e il continuo supporto al Bureau of Heraldry è apprezzato.

Con questa Moratoria che durerà almeno due anni, ma che potrebbe continuare per un tempo indefinito, viene eliminata l'ultima possibilità (se escludiamo il Kenya) per gli italiani di ottenere uno stemma (ma anche un badge o uno standard) proveniente da una autorità araldica statale. È doveroso chiarire inoltre che la registrazione di uno stemma in Sud Africa (come in Spagna) non significa che si tratta per gli italiani di uno *stemma italiano*, la cui procedura era ben diversa, in quanto era posseduto da tutti i nobili e da quelle famiglie non nobili che ne facevano *pubblico uso* per almeno 100 anni (che non è l'uso su un biglietto da visita o su un libro, ma la piena visibilità su monumenti esposti al pubblico), ma indica semplicemente la registrazione di uno *stemma sudafricano* accettato però in tutti i Paesi del Commonwealth.

L'autorità araldica della Repubblica dello *Zimbabwe* opera ad imitazione del Sud Africa, ma le registrazioni possono attuarsi solo a mezzo di un legale. Avvenuta la registrazione dello stemma di famiglia o la nuova concessione, viene rilasciata al richiedente la descrizione araldica dello stemma accompagnata da una foto a colori (una delle quindici che devono essere precedentemente inviate). La registrazione viene poi pubblicata sulla "Government Gazette", che è l'organo ufficiale dello Stato.

BIBLIOGRAFIA

MARC BLOCH, *La società feudale*, Einaudi, Torino, 1984.

GIORGIO CANSACCHI, *Predicati e titoli nobiliari*, in “Novissimo Digesto Italiano” Torino 1984, appendice v. V, p. 1133.

FRANCO CARDINI, *Un’eredità preziosa*, in SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. GRAN PRIORATO DI LOMBARDIA E VENEZIA, *Lungo il tragitto crociato della vita*, Marsilio, Venezia 2000.

CLAUDIO DONATI, *L’idea di nobiltà in Italia: secoli XIV-XVIII*, Roma - Bari, 1988.

ENRICO GENTA, *Titoli nobiliari*, in AA. VV., “Enciclopedia del diritto”, Varese 1992, vol. XLIV, pp. 674-684.

GIAN CARLO JOCTEAU, *Nobili e nobiltà nell’Italia unita*, Laterza (collana Quadrante Laterza), 1997.

CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, voll. 1-2-3, Milano 1961.

ANGELANTONIO SPAGNOLETTI, *Stati, aristocrazie ed Ordine di Malta nell’Italia moderna*, École française de Rome, Roma 1988.

PIER FELICE DEGLI UBERTI, *L’evoluzione del diritto nobiliare nel regno d’Italia e la sua “residualità” nella Repubblica italiana*, Famiglie Storiche d’Italia - Istituto Araldico Genealogico Italiano, 2014.

PIER FELICE DEGLI UBERTI, *Lo stemma nel XXI secolo: concessione, registrazione, riconoscimento e tutela presso le autorità araldiche del mondo*, Istituto Araldico Genealogico Italiano, 2013.